

## STATUTO CAMERA PENALE DI TARANTO

### Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita la Camera Penale di Taranto "Pasquale Caroli", libera associazione degli avvocati penalisti nel circondario di Taranto. L'associazione ha sede presso il Tribunale di Taranto.

### Art. 2 (Scopo sociale)

La Camera Penale di Taranto:

- tutela la difesa come funzione essenziale costituzionalmente garantita ai fini di un equilibrato esercizio della Giurisdizione;
- garantisce la libertà e l'autonomia del difensore e contribuisce a difendere il prestigio della Classe Forense;
- assicura che l'applicazione della legge penale in ogni sua fase stato e grado rispetti i principi costituzionali e i diritti dell'imputato e del condannato e si realizzi su basi di parità fra accusa e difesa;
- informa correttamente l'opinione pubblica dei problemi riguardanti l'amministrazione della giustizia;
- difende i diritti e tutela gli interessi dell'intera avvocatura penale e di ogni suo componente, assumendo iniziative di solidarietà nei confronti dei colleghi;
- conserva la tradizione di colleganza che contraddistingue il Foro Penale tarantino, rafforzando i vincoli di solidarietà fra gli avvocati penalisti e provvedendo a dirimere le controversie che eventualmente sorgano tra i Soci;
- stabilisce contatti con l'Autorità Giudiziaria al fine di risolvere con spirito pratico i problemi

*ferro*

*[Signature]*

*Ferruccio Leveghie*

*[Signature]*

*[Signature]*

dell'Amministrazione della Giustizia;

- favorisce la collaborazione con tutti gli altri operatori del diritto per il miglior funzionamento della giustizia penale;
- comunica con l'Ordine degli Avvocati, e con gli altri organi e le altre associazioni forensi, per rappresentare le istanze dell'Avvocatura penalista;
- da impulso a iniziative culturali e di aggiornamento professionale, anche mediante pubblicazioni, conferimenti di borse di studio, e istituzione di fondi;

#### Art.3 (Composizione e organi)

La camera Penale è composta dai Soci. Gli organi della Camera Penale sono: L'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri.

#### Art.4 (Soci)

Possono essere soci della Camera Penale di Taranto gli avvocati e i praticanti abilitati al patrocinio, iscritti all'Ordine degli Avvocati di Taranto.

Possono essere nominati soci onorari, su proposta del consiglio direttivo, con voto unanime dell'assemblea quei soggetti che si siano distinti per particolari meriti e capacità nello studio, nell'applicazione e nella formazione del diritto. Essi sono esonerati dal pagamento della quota annuale associativa e sono privi dell'elettorato attivo e passivo.


L'appartenenza alla Camera Penale ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Il socio si adopera per promuovere e contribuire al

*Feltri*



*Luca Cavallotti*



perseguimento degli scopi dell'Associazione. Nelle domande di iscrizione deve essere dichiarata l'accettazione del presente statuto e dei regolamenti della Camera Penale di Taranto.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di iscrizione del socio entro trenta giorni dalla presentazione della stessa e ne dà comunicazione al richiedente tramite posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente.

In assenza di deliberazione sulla domanda da parte del Consiglio Direttivo entro il termine suddetto, la domanda di iscrizione si intenderà accolta.

In ogni caso il richiedente si considererà iscritto a decorrere dal momento di presentazione della domanda.

Il nuovo socio è tenuto a versare la quota sociale per l'anno in corso entro trenta giorni dalla data in cui gli è stato comunicato l'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per deliberare.

In caso di mancato versamento entro tale termine, l'iscrizione è revocata di diritto.

Il socio è tenuto a versare la somma relativa al rinnovo della quota associativa entro il 30 giugno di ogni anno.

Il socio può esercitare il diritto di voto nell'assemblea dei soci se è in regola con il pagamento delle quote associative. Il Socio non in regola con il versamento della quota sociale non ha in nessun caso diritto di voto nell'assemblea dei soci.


Per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri l'elettorato attivo spetta esclusivamente ai soci iscritti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolge l'assemblea elettiva.

Il mancato pagamento della quota associativa per due annualità consecutive comporta la perdita della qualità di socio. In tal

Indicari



Luca Laveglia



caso, il Consiglio Direttivo procederà ad inviare al socio una comunicazione di messa in mora, tramite posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente, al fine di richiedere il pagamento di tutte le quote dovute entro il termine di trenta giorni. Nel caso in cui il socio non provveda a regolarizzare la sua posizione entro il termine suddetto, perderà la qualità di socio della Camera Penale di diritto, senza necessità di alcuna delibera.

In tale ultimo caso, il socio non potrà ripresentare la domanda di iscrizione prima di due anni dal momento della decadenza.

#### Art. 5 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano fondamentale della Camera Penale.

I soci si riuniscono in assemblea ordinaria entro il primo trimestre di ogni anno per l'approvazione dei bilanci e per ogni altra questione di competenza dell'assemblea.


Il giorno l'ora e il luogo della convocazione dell'assemblea ordinaria saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e comunicati, sette giorni prima della data fissata, con comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente a tutti i soci, oltre che per affissione nella bacheca dell'associazione.

Per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri l'assemblea si riunisce entro il 31 marzo successivo alla scadenza del biennio di mandato. L'assemblea per le elezioni è convocata almeno trenta giorni liberi prima della data decisa dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo si trovi nell'impossibilità di svolgere la propria attività statutaria, l'assemblea ordinaria sarà convocata senza ritardo per l'elezione del nuovo Direttivo.


L'assemblea può riunirsi in via straordinaria: tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando almeno un

Ferrari



Luca Leveglie

Ferrari



terzo dei Soci ne faccia richiesta formale al Consiglio Direttivo, indicando le questioni da sottoporre all'Assemblea. In quest'ultimo caso, il Consiglio Direttivo fissa la data dell'assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.

Il voto per delega non è consentito nell'assemblea elettiva. In tutti gli altri casi sarà consentito il voto per delega nella misura massima di due deleghe per ogni socio presente.

#### Art. 6 (Funzionamento dell'Assemblea)

Le assemblee sono presiedute dal Presidente della Camera Penale, coadiuvato dal Segretario o da altro socio nominato dal Presidente, per la compilazione del verbale.

Le assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con almeno un quinto dei soci. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice. Il controllo dei risultati dello scrutinio sarà compiuto pubblicamente dal Presidente dell'assemblea assistito da un componente del Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee non è consentito prendere la parola su temi estranei all'ordine del giorno, né divagare da essi. Il Presidente provvede ad assicurare il rispetto della presente disposizione anche togliendo la parola.

I lavori dell'assemblea dovranno essere verbalizzati e i verbali saranno conservati, a cura del Segretario, in un apposito libro dei verbali.

#### Art. 7 (Consiglio Direttivo)

L'attuazione degli scopi della Camera Penale è demandata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea, è composto da

*Feltri*

*[Signature]*

*Laura Cappella*  
*Feltri*

*[Signature]*

sette consiglieri e resta in carica per un biennio.

Alla prima riunione il Consiglio Direttivo provvede alla nomina fra i consiglieri eletti del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere. Possono essere eletti alla carica di Presidente e di componenti del Consiglio Direttivo solo i soci in regola con i versamenti della quota associativa entro il 31 dicembre dell'anno precedente alle elezioni, che siano iscritti alla Camera Penale da almeno un anno prima della data stabilita per l'assemblea elettiva.

Le modalità di elezione dei componenti del consiglio direttivo sono disciplinate dal regolamento elettorale allegato al presente statuto, che deve intendersi quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono eleggibili per non più di due bienni consecutivi. I componenti del Consiglio Direttivo decadono automaticamente dal mandato nel caso in cui risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio.

#### Art. 8 (Funzionamento Consiglio Direttivo)

Il Consiglio si riunisce almeno una volta a bimestre, o su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei consiglieri, i quali dovranno precisare nella richiesta gli argomenti da trattare. In caso di richiesta di convocazione urgente della maggioranza dei Consiglieri, il Presidente deve fissare la data della riunione senza ritardo e comunque non oltre cinque giorni dalla richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si riterranno valide se sarà presente la maggioranza dei consiglieri. Esse dovranno essere presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di eventuale parità, si considera doppio il voto del Presidente o di chi

*Jawes*

*[Signature]*

*Luca Cavallotti*

*[Signature]*

ne fa le veci. I lavori del Consiglio Direttivo dovranno essere verbalizzati in apposito registro da tenersi a cura del Segretario della Camera Penale.

**Art. 9 (Presidente)**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è investito della rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in Giudizio, dà esecuzione alle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea. Egli convoca e dirige i lavori del Consiglio con funzioni di indirizzo e coordinamento dei Consiglieri. In caso di urgenza prende le decisioni ed i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nel corso della successiva riunione. Il Presidente può inoltre nominare e revocare procuratori speciali dell'Associazione per determinati atti o categorie di atti. Il Presidente è investito dei più ampi poteri per la gestione dei fondi sociali e delle somme a disposizione dell'Associazione, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni attive e passive di qualsiasi genere o specie, quali, in via esplicativa, aperture di conti correnti e loro utilizzo, emissione di assegni su conti correnti intestati all'Associazione. Il Presidente potrà esercitare i poteri di cui al precedente comma anche delegandoli ad altri membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha il dovere di informare preventivamente e senza ritardo, anche per le vie brevi, i componenti del Consiglio Direttivo, nel caso in cui debba assumere determinazioni urgenti, che comportino spese rilevanti per l'associazione.

**Art. 10 (Vicepresidente)**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente quando egli è impedito.

**Art. 11 (Segretario)**

Il Segretario del Consiglio Direttivo - compila e tiene aggiornato il libro dei soci; - provvede alla corrispondenza; - organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redigendone i relativi verbali; - è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente; - coordina l'attività per

*Jarevi*

*[Signature]*

*Luca Caraffino*

*[Signature]*

il raggiungimento dei fini statutari; - redige e controfirma gli atti ufficiali dell'Associazione; - cura la pubblicazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

#### Art. 12 (Tesoriere)

Il Tesoriere: controlla il pagamento delle quote sociali; provvede al mantenimento della contabilità e redige il rendiconto consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; effettua su delega del Presidente tutte le operazioni di gestione dei fondi che competono al Presidente.

#### Art. 13 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci della Camera Penale di Taranto, che abbiano conseguito il titolo di Avvocato da almeno quindici anni, i quali eleggono nel loro seno un Coordinatore.

Il Collegio delibera sulle sanzioni disciplinari ai soci, e sulla perdita della qualità di socio per dimissioni per indegnità, o per radiazione. Cesserà di far parte della Camera Penale, con provvedimento del Collegio dei probiviri: il Socio che con provvedimento definitivo degli organi professionali sia stato radiato dagli Albi Professionali. La sospensione dagli Albi Professionali comporta la sospensione dalla qualità di Socio per eguale periodo di tempo. Al Socio che compia azione in contrasto con gli scopi per cui è istituita la Camera Penale, il Collegio dei Probiviri potrà infliggere la deplorazione orale o scritta e, in caso di reiterazione della condotta sanzionata la sospensione fino a sei mesi; in caso di condotte di rilevante gravità, su proposta del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri potrà deliberare l'espulsione del socio. In nessun caso potranno essere inflitte la deplorazione o l'espulsione se al Socio non sia stato preventivamente contestato l'addebito e se non gli sia stato consentito di difendersi, personalmente o per iscritto, di

*Feltri*

*B. M. Lumelece*

*[Signature]*



fronte al Consiglio. Il Socio avrà in ogni caso il diritto di appellarsi all'Assemblea entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione del Collegio dei Probiviri, facendone richiesta scritta al Presidente, che dovrà riunire l'Assemblea dei Soci entro trenta giorni dalla richiesta.

**Art. 14 (Patrimonio)**

Il patrimonio della Camera Penale di Taranto, è costituito dalle quote di associazione, al netto della parte da inviare all'Unione delle Camere Penali Italiane; dai contributi, elargizioni, donazioni, lasciati a qualunque titolo disposti a favore dell'Associazione stessa; dai corrispettivi dei servizi strettamente attinenti all'esercizio dell'attività professionale che potranno essere apprestati. La quota di iscrizione sarà stabilita dal Consiglio Direttiva. Potranno essere fissate quote differenziate per i colleghi più giovani.

**Art. 15 (Modifiche allo statuto e al regolamento elettorale)**

Lo statuto ed il regolamento elettorale allegato sono modificabili in assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Il Consiglio Direttivo potrà compilare norme e regolamenti interni, in attuazione del presente Statuto.

**Art. 16 (Entrata in vigore)**

Il presente statuto entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Tommaso Casaripelle*

*Handwritten signature*

## Regolamento Elettorale

Art. 1 (Elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri)

La comunicazione ai Soci del giorno, stabilito dal Consiglio Direttivo a norma dell'art. 5) dello Statuto, per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, dovrà essere effettuata con affissione di avviso nei locali del Tribunale Penale di Taranto almeno trenta giorni liberi prima della data fissata oltre che a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec comunicato dal socio o presente sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Taranto.

Art. 2 (Candidature)

Ogni candidatura a componente del Consiglio Direttivo, debitamente firmata dal candidato, dovrà pervenire, a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata alla pec della Camera Penale di Taranto, ovvero alla pec del Presidente in carica, almeno quindici giorni liberi prima della data fissata per le elezioni.

Art. 3 (Elettorato passivo)

Il Socio che non sia in regola con il pagamento delle quote sociali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle elezioni non potrà essere candidato. Non possono candidarsi i

*persone*

*[Signature]*

*Lume Casareggio*

*[Signature]*

soci iscritti da meno di un anno solare, rispetto alla data fissata per l'assemblea elettiva.

#### Art. 4 (Schede elettorali)

Trascorso il termine utile per il deposito delle candidature, il Consiglio Direttivo provvederà a far stampare le schede per la votazione, in ciascuna delle quali saranno riportati, secondo l'ordine di presentazione delle candidature, i nomi dei candidati.

#### Art. 5 (Seggio elettorale)

Il seggio elettorale dovrà essere costituito dal Presidente, che chiamerà a fungere da Segretario un componente del Consiglio Direttivo, e da due scrutatori nominati dall'Assemblea. In caso di impedimento dei soggetti preposti, l'Assemblea dei soci potrà individuare i componenti del seggio.

#### Art. 6 (Metodo di votazione e criteri di elezione del Consiglio Direttivo)

Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto mediante l'apposizione di un segno di croce di fianco ai nominativi dei candidati a componente del Consiglio Direttivo. Ogni elettore potrà esprimere un massimo di sette voti di preferenza, pena la nullità della scheda.

Saranno eletti Componenti del consiglio direttivo i sette candidati che otterranno il maggior numero di preferenze personali.

Qualora si verifichi che, per l'ultimo posto di componente del Consiglio Direttivo, due o più candidati abbiano conseguito un numero di preferenze pari tra loro, sarà eletto il componente iscritto da più tempo alla Camera Penale. In caso di parità di iscrizione alla Camera Penale, sarà eletto il socio iscritto da più tempo all'Ordine degli Avvocati. In caso di morte, dimissioni,

*Leone*

*Leone*

*Leone*

incompatibilità e decadenza subentrerà nella carica di componente del Consiglio Direttivo il primo dei non eletti.

**Art. 7** (Metodo di votazione e criteri di elezione del Collegio dei Probiviri)

Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto mediante l'apposizione di un segno di croce di fianco ai nominativi dei candidati a componente del Collegio dei Probiviri. Ogni elettore potrà esprimere tre preferenze. Qualora si verifici che, per l'ultimo posto di componente del Collegio dei Probiviri, due o più candidati abbiano conseguito un numero di preferenze pari tra loro, sarà eletto il componente iscritto da più tempo alla Camera Penale. In caso di parità di iscrizione alla Camera Penale, sarà eletto il socio iscritto da più tempo all'Ordine degli Avvocati. In caso di morte, dimissioni, incompatibilità e decadenza subentrerà nella carica il primo dei non eletti.

**Art. 8** (Scrutinio)

Lo scrutinio dei voti dovrà essere compiuto pubblicamente.

**Art. 9** (Proclamazione)

L'esito delle votazioni sarà trascritto, senza ritardo, nell'apposito registro dei verbali dell'Assemblea ed il Presidente dell'Assemblea procederà alla proclamazione degli eletti.

**Art. 10** (Conservazione delle schede)

Le schede votate, debitamente controfirmate dai componenti del seggio elettorale, saranno conservate a cura del Consiglio Direttivo della Camera Penale, per tutta la durata in carica del Consiglio Direttivo eletto.

*Federici*

*OSM*

*Luigi Lavagnolo*

*Federici*